SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1472)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT - CATTIN)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

(DE MITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1978

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, alla legge 12 agosto 1977, n. 675, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in materia di credito industriale

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, è stato introdotto l'istituto del « prefinanziamento », con lo scopo di rendere possibile il finanziamento agevolato di iniziative industriali anche prima che le stesse siano ritenute agevolabili dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dalla Cassa per il Mezzogiorno, per le rispettive zone di competenza.

Nel sistema delineato dal predetto articolo 19, il « prefinanziamento » è ipotizzato come aggiuntivo al finanziamento vero e proprio, per una durata non superiore a due anni, con la conseguenza che, in astratto e tenendo conto delle durate massime previste, un'iniziativa può godere di finanziamenti agevolati della durata di 12 anni nel Centro-Nord e di 17 anni nel Mezzogiorno.

Il tasso agevolato per il prefinanziamento, proprio in considerazione della sua na-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800) — 2-3-4

tura aggiuntiva, è stabilito in misura più elevata di quella prevista per il finanziamento.

Nell'ipotesi di non ammissione dell'iniziativa alle agevolazioni, le imprese devono corrispondere per il prefinanziamento il tasso di interesse ordinario.

Il sistema sopra delineato non ha avuto pratica attuazione sia per difficoltà di natura contrattuale, sia perchè è fonte di notevoli e gravi svantaggi, tra i quali si ricordano i principali:

aggravio di costi, sia per l'istituto finanziatore che per l'impresa finanziata, derivante dalla duplicazione degli oneri (fiscali, notarili, eccetera) causata dall'esigenza di procedere alla stipulazione di due distinti contratti (prefinanziamento e finanziamento);

necessità per l'istituto finanziatore di ripetere o aggiornare la fase istruttoria, nei suoi riflessi amministrativi e tecnico-legali, con possibilità per l'impresa prefinanziata di non ottenere poi il finanziamento definitivo qualora le nuove valutazioni offrissero un quadro di improcedibilità con la grave conseguenza che l'impresa stessa rischierebbe di dovere rimborsare in unica soluzione le somme ottenute a titolo di prefinanziamento;

eventualità per l'impresa prefinanziata di dover corrispondere il tasso ordinario, presumibilmente maggiore di quello di riferimento, nell'ipotesi che l'iniziativa non fosse ritenuta agevolabile.

Per superare le suddette difficoltà, si è ritenuto di proporre una sostanziale variazione della disciplina prevista dal ricordato articolo 19, fermo restando il raggiungimento della finalità voluta e cioè di rendere possibile l'immediata finanziabilità di iniziative, anche in pendenza dell'esame delle stesse da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o della Cassa per il Mezzogiorno.

Con la nuova disciplina che si propone non si è più in presenza di due distinti rapporti (prefinanziamento e finanziamento), ma di un solo rapporto, quello di finanziamento, che assicura alle imprese tutti i vantaggi originariamente previsti ed elimina gli inconvenienti sopra ricordati.

Infatti, con il finanziamento concesso anteriormente all'emanazione dei provvedimenti di agevolazione, la cui durata è pari a quella del finanziamento agevolato, le imprese vengono rifornite di mezzi finanziari a medio od a lungo termine, e non a breve, come nel sistema attualmente vigente, mentre nell'ipotesi di non ammissione ai benefici di legge le imprese godranno ugualmente del finanziamento, per di più regolato ad un tasso pari a quello di riferimento e non al più gravoso tasso ordinario; inoltre, sino dall'inizio del rapporto le imprese devono corrispondere il tasso di interesse nella misura agevolata, e soltanto nell'ipotesi, invero più teorica che pratica, di mancata emanazione dei provvedimenti di agevolazione entro 6 mesi dalla stipulazione, le imprese dovranno anticipare agli istituti di credito le quote per contributi in conto interessi previste dalla legge a carico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o della Cassa per il Mezzogiorno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, così come modificato dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito dal seguente:

« Gli istituti di credito, indicati nel precedente articolo 3, che deliberino operazioni di credito agevolato ai sensi del presente decreto, sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge o di statuto, a stipulare i finanziamenti al tasso di interesse agevolato previsto per le iniziative indicate nei precedenti articoli 5, 6, 8 e 12, ed a procedere alla loro erogazione in conformità alle norme del presente decreto e delle successive norme di attuazione nonchè ai contratti, senza attendere che i provvedimenti di concessione del contributo in conto interessi siano emanati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Qualora i suddetti provvedimenti non siano emanati entro sei mesi dalla data di stipulazione, gli istituti di credito potranno chiedere alle imprese finanziate, per ogni rata scadente successivamente, anche l'importo corrispondente alla rispettiva quota di contributo in conto interessi ancora non concesso, fermo restando che per la prima rata viene mantenuto il tasso agevolato di interesse.

Nel caso che le iniziative siano ammesse al credito agevolato, il contributo è concesso in relazione al tasso di riferimento vigente alla data della stipulazione del contratto, con decorrenza dalla data della prima erogazione dell'importo finanziato. Riscosso il contributo, gli istituti accrediteranno alle imprese finanziate quanto da esse eventualmente pagato in applicazione del precedente comma.

Qualora le iniziative non siano ammesse al credito agevolato, i finanziamenti saran-

no regolati per tutta la loro durata al tasso di riferimento vigente alla data della stipulazione ».

Art. 2.

L'ultimo periodo del comma decimo dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1977, numero 675, è sostituito dal seguente:

« Qualora il progetto di investimento non venga approvato dal CIPI all'operazione di prefinanziamento si applicherà il tasso di interesse di riferimento ».